



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007, DAALR 116/2014: Misure contingenti 2015/2016 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e agricoltura

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. DI APPROVARE, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, le misure contingenti 2015/2016 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116 del 9/12/2014, contenuti nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, le quali sono mandate all'attuazione dei Sindaci mediante propri provvedimenti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Mordni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Legge Regionale n. 7 del 3 Marzo 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica";

Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell'8 maggio 2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";

Delibera di Giunta Regionale n. 1415 del 21/11/2005 "Approvazione del regolamento interno della Giunta Regionale";

Delibera di Giunta Regionale n. 1129 del 9 ottobre 2006 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 351/1999): individuazione della rete di monitoraggio atmosferico regionale ed altri provvedimenti";

Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 26 marzo 2007 "Attuazione decreto legislativo n. 183/2004 relativo all'ozono nell'aria: individuazione dei punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono";

Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9";

Delibera di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM₁₀ nell'aria ambiente – Accordo di programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A";

Delibera di Giunta Regionale n. 1304 del 03/10/2011 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12";

Delibera di Giunta Regionale n. 1610 del 25/11/2011 "DGR n. 1304/2011 - Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12";

Delibera di Giunta Regionale n. 1282 del 10/09/2012 "Provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera di Giunta Regionale n. 1658 del 9/12/2013 *"Provvedimenti contingenti 2013/2014 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007"*;

Delibera di Giunta Regionale n. 1347 del 1/12/2014 *"Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007: Provvedimenti contingenti 2014/2015 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona A. Approvazione schema di Accordo di Programma."*

Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 *"Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – articoli 3 e 4"*.

Motivazione

1. Il particolato atmosferico ed il biossido di azoto

Si fa riferimento a quanto riportato nell'analogo paragrafo 1. della DGR 1304/2011.

2. Limiti normativi e rilevamento della qualità dell'aria.

Si fa riferimento a quanto riportato nell'analogo paragrafo 2. della DGR 1304/2011.

3. Qualità dell'aria ambiente e provvedimenti pregressi.

Negli anni passati la Regione ha approvato atti di pianificazione, previsti dalla normativa, inerenti alla tutela della qualità dell'aria ambiente, quali il *Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente* approvato DACR 143/2010 e il Piano di Azione approvato con DACR 52/2007. Quest'ultima Deliberazione amministrativa ha approvato inoltre la zonizzazione del territorio delle Marche in relazione al rischio inerente alla qualità dell'aria ambiente, individuando la Zona A, considerata a rischio di superamento dei valori limite per la qualità dell'aria ambiente, e la Zona B, il resto del territorio regionale, considerata non a rischio; inoltre ha individuato l'autorità competente per l'attuazione di quanto previsto dal Piano di Azione.

Nella consapevolezza che interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera, quali la limitazione della circolazione del traffico veicolare privato, o la limitazione nell'impiego di determinati combustibili nel riscaldamento domestico, abbiano maggiore efficacia quando presi su area vasta e non solo a livello comunale, a partire dall'inverno 2009/2010, la Regione Marche ha promosso Accordi di Programma tra Regione, Province e Comuni considerati a rischio, per la riduzione della concentrazione in atmosfera degli inquinanti atmosferici.

Brevemente si riportano gli atti di Giunta relativi ai suddetti Accordi di Programma:

- Delibera di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 *"Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM₁₀ nell'aria ambiente – Accordo di programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A"*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1304 del 03/10/2011 *"Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12"*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1610 del 25/11/2011 *"DGR n. 1304/2011 - Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente. Accordo"*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12” (contenente provvedimenti parzialmente diversi rispetto alla DGR 1304/2011 a seguito delle numerose richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, dagli Enti Locali e dall’Autorità portuale);

- Delibera di Giunta Regionale n. 1282 del 10/09/2012 “Provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1658 del 9/12/2013 “Provvedimenti contingenti 2013/2014 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1347 del 1/12/2014 “Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007: Provvedimenti contingenti 2014/2015 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona A. Approvazione schema di Accordo di Programma.”

Si sintetizzano alcuni punti dell’Accordo di Programma approvato con DGR 1755/2010, il quale prevedeva:

- che le misure fossero applicate nelle porzioni del territorio dei Comuni della Regione Marche, sottoscrittori dell’accordo, inclusi nella fascia A di cui al Piano di Azione approvato con DACR 52/2007, che sarebbero state individuate dai Sindaci con apposito atto;
- limitazioni alla circolazione di determinati veicoli individuati come più inquinanti dalle: 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00, nei giorni da lunedì a venerdì;
- la riduzione delle emissioni di polveri totali del 10% rispetto al limite autorizzato per tutti gli stabilimenti, siti nei luoghi di applicazione dei provvedimenti;
- che le attività industriali e commerciali, site nei luoghi di applicazione delle misure, che utilizzavano la combustione di biomasse, dovevano essere dotate di idoneo impianto di abbattimento delle polveri entro 9 mesi dall’entrata in vigore delle Ordinanze Sindacali;
- che negli edifici, classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, la temperatura non doveva essere superiore a 20 °C; che negli edifici classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E8, la temperatura doveva non essere superiore a 18°C;
- che fosse vietata l’accensione degli impianti termici a biomassa e dei caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico non dotati di alcun sistema di abbattimento, quando nell’unità abitativa fosse presente un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato.

Successivamente, a seguito di specifici incontri tra l’Assessorato all’Ambiente della Regione Marche con i rappresentanti dei Comuni e delle principali Associazioni di categoria, le quali, a vario titolo, avevano evidenziato come le misure adottate potessero avere ricadute negative sulle attività economiche, con DDGR 131/2011 e 256/2011 sono stati approvati Addenda all’Accordo di Programma, relativi alla concessione di permessi temporanei di circolazione ai veicoli soggetti a limitazione della circolazione.

Poiché le centraline di monitoraggio non avevano rilevato progressi consistenti, da che si era ritenuto che le misure dell’accordo di programma 2010-2011 fossero troppo blande, l’Accordo di Programma, approvato con DGR 1304/2011 per l’inverno 2011/2012 prevedeva misure più restrittive



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per la limitazione della circolazione del traffico veicolare; in particolare per la città di Ancona, dove mediamente si erano registrati valori più elevati rispetto a quelli misurati nelle maggiori città marchigiane, fra l'altro per essere capoluogo amministrativo regionale e per le attività dirette e indirette legate alla presenza di un porto internazionale.

L'Accordo di Programma per l'inverno 2011/2012 prevedeva la firma anche delle Prefetture delle Marche, al fine di includere, nei provvedimenti di limitazione alla circolazione, anche tratti di strade non di competenza comunale, e dell'Autorità Portuale di Ancona, per quanto relativo alla circolazione nell'area portuale, nonché alle emissioni delle navi.

Successivamente all'adozione della DGR 1304/11, sono pervenute osservazioni da parte delle associazioni degli enti locali e delle associazioni rappresentative delle attività oggetto di misure per il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, dalle quali sono scaturite alcune modifiche all'Accordo di Programma, approvate con la DGR 1610/2011, nonché l'addendum approvato con DGR 318/2012.

Con atto 1282/2012 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo di Programma per l'autunno/inverno 2012/2013.

Rispetto al precedente Accordo, a seguito di ulteriori studi effettuati dal competente Ufficio regionale, erano state aggiunte alcune misure riguardanti alcune categorie molto inquinanti di veicoli commerciali. Relativamente agli impianti a biomassa solida utilizzati per il riscaldamento domestico, era stato inoltre ritenuto opportuno recepire le proposte delle associazioni di categoria dei produttori di tali apparecchi consentendo la sostituzione di apparecchi obsoleti esistenti, che dovevano essere rottamati, con altri di elevate prestazioni. Per l'acquisto di un nuovo apparecchio senza rottamare uno già esistente, era previsto di installarne uno di prestazioni molto elevate.

L'Accordo di Programma per l'autunno inverno 2013/2014 è stato approvato con DGR 1658/2013. In generale sono state riprese le misure presenti nell'Accordo precedente. Fra le eccezioni al divieto di circolazione sono stati aggiunti i veicoli dualfuel (con motore diesel alimentati in parte a metano), eccetto gli Euro 0, a condizione che utilizzassero effettivamente anche il metano mentre attraversavano i luoghi di applicazione delle limitazioni.

Analogamente a quanto previsto nelle limitazioni alla circolazione dei veicoli, anche le limitazioni nell'utilizzo delle biomasse in ambiente domestico si dovevano applicare nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale.

Sono stati inoltre aggiunti alcuni chiarimenti ritenuti utili all'interpretazione di quanto previsto nell'Accordo: ad esempio nelle prescrizioni previste per le attività produttive di panificazione e ristorazione che utilizzavano biomasse o nell'utilizzo delle biomasse in ambiente domestico, nonché nei divieti di utilizzo dell'olio combustibile BTZ.

Alla Delibera era allegato un elenco con le zone urbane nelle quali si dovevano applicare sia le misure di limitazione della circolazione stradale, sia le misure di limitazione delle attività produttive, sia le misure di limitazione del riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

L'attuazione degli Accordi non è stata soddisfacente: alcuni comuni non li hanno neanche sottoscritti e la maggior parte di quelli che li hanno sottoscritti li hanno disattesi almeno in parte.

4. Tavolo di verifica e monitoraggio del 2 ottobre 2015.

L'Accordo di Programma approvato con DRG 1755/2010 prevedeva la costituzione di un Tavolo di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione, Anci Marche e Upi Marche,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, preposto alla valutazione dell'efficacia dell'attuazione dell'Accordo di Programma stesso, nonché alla proposta di eventuali modifiche e integrazioni ai provvedimenti, al fine del rispetto degli obiettivi concordati.

Previa convocazione dell'ufficio regionale competente, il giorno 02/10/2015 si è riunito il Tavolo tecnico di verifica e monitoraggio, per valutare eventuali misure contingenti da adottare per l'autunno inverno 2015-2016. Vi hanno partecipato rappresentanti dell'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, dell'ARPAM e dei Comuni.

Sono state esaminate le risultanze delle rilevazioni delle centraline illustrate di seguito.

Erano disponibili i dati completi del 2014, da confrontare con quelli degli anni precedenti.

L'inquinante critico è il particolato PM10., cioè le cosiddette polveri sottili.

Per le stazioni di fondo urbano, la tendenza del numero annuale dei superamenti annuali del limite della concentrazione media giornaliera risultava stabile o in diminuzione nel triennio 2012-2014, rispetto al triennio precedente, anche se, nel 2014, per alcune stazioni era in aumento e per altre in diminuzione rispetto al 2013. Nessuna stazione aveva superato il numero massimo annuale consentito.

Per le medesime stazioni di fondo urbano, la concentrazione media annuale risultava in diminuzione o stabile, comunque sempre inferiore al limite annuale.

Per le stazioni di traffico urbano, gli anni 2013 e 2014 sono risultati in generale migliori rispetto a quelli precedenti. Nel 2014, rispetto al 2013, alcune stazioni avevano registrato meno superamenti ed alcune di più; nel 2014 solo quella di San Benedetto del Tronto aveva superato, di una unità, il numero massimo di superamenti consentito, mentre nel 2013 era stata quella di Fano Via Monte Grappa a registrare circa una dozzina di superamenti in più del numero consentito.

Per le medesime stazioni, per due la media annuale 2014 era aumentata di poco rispetto al 2013 e per due era diminuita sensibilmente; per tre stazioni le medie 2013 e 2014 erano state sensibilmente inferiori a quelle del quadriennio precedente. Comunque nessuna aveva registrato il superamento del limite della media annuale.

Erano anche disponibili i dati gennaio-agosto 2015, da confrontare con quelli degli analoghi periodi degli anni precedenti.

Per le stazioni di fondo urbano, nel 2015 il numero dei superamenti registrati era inferiore, e per altre di poco superiore a quello registrato nel 2014.

Si è proposto di adottare anche per lo scorcio finale del 2015 e l'inizio del 2016 le misure contingenti adottate lo scorso anno.

Uno dei rappresentanti dell'ANCI ha rappresentato l'istanza delle attività di ristorazione che usano la combustione a legna in ambito urbano, essenzialmente le pizzerie, di essere esentate dall'obbligo della filtrazione se praticano la suddetta combustione al di sotto di un prestabilito limite di ore al giorno, oppure al di sotto di un limite giornaliero di consumo di legna. La questione è stata esaminata dall'ufficio nel paragrafo 7.

5. La qualità dell'aria nella Regione Marche.

Nel paragrafo 4 si è riferito della valutazione dei rilevamenti delle centraline per le annualità intere fino al 2014 e per i periodi gennaio-agosto fino al 2015.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggi sono disponibili i dati gennaio-ottobre 2015, da confrontare con quelli degli analoghi periodi degli anni precedenti.

L'inquinante critico è il particolato PM10., cioè le cosiddette polveri sottili.

Le stazioni di fondo urbano di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Urbino, riguardo al numero di superamenti del limite medio giornaliero, mostrano un trend in diminuzione e, rispetto all'anno precedente, hanno registrato un numero di superamenti inferiori, tranne Ancona che ne ha registrato lo stesso numero.

Le stazioni di Fondo urbano di Pesaro e di Chiaravalle 2 mostrano, nell'ultimo triennio, un trend in aumento del numero di superamenti, dopo aver registrato un trend in diminuzione nel precedente triennio.

Il numero dei superamenti registrato non è tale da far pensare che alla fine dell'anno venga superato il numero consentito di 35 superamenti.

Per quanto riguarda la media annuale delle stazioni di fondo urbano quella di Macerata mostra, nell'ultimo triennio, un trend in diminuzione, mentre quelle di Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno, Chiaravalle/2 e Urbino mostrano un trend altalenante. In particolare rispetto all'anno precedente Ascoli Piceno mostra una diminuzione, ma Ancona, Pesaro, Chiaravalle/2 mostrano un aumento. Le medie attuali non sono tali da far presagire uno sfioramento del limite massimo annuale.

Le stazioni di traffico urbano mostrano, nell'ultimo triennio, numeri dei superamenti, del limite della concentrazione media giornaliera, inferiori a quelli del precedente triennio.

Tuttavia, mentre quella di Fabriano mostra un trend in diminuzione, quella di Jesi mostra un trend in aumento, quella di Fano un trend altalenante, con una risalita quest'anno, quella di San Benedetto del Tronto un trend altalenante, con una discesa quest'anno.



Quanto alla media annua, nell'ultimo triennio tutte le stazioni di traffico urbano mostrano valori inferiori rispetto al triennio precedente; tuttavia, mentre quella di Fabriano mostra un trend in diminuzione, quelle di Jesi e San Benedetto del Tronto mostrano un trend in aumento e quella di Fano un trend altalenante con un aumento quest'anno.

I minori valori registrati in generale nell'ultimo triennio in parte possono essere stati determinati da favorevoli condizioni meteo, ma, presumibilmente, in parte sono attribuibili alla riduzione delle emissioni, causata, oltre che dai progressi tecnologici nei vari settori, anche dalla crisi economica.

Di seguito si riportano i grafici con il numero di superamenti del limite giornaliero per le polveri sottili PM10 e con le medie giornaliere, registrati nel periodo gennaio-ottobre dal 2009 al 2015, divisi per tipologia di stazioni di monitoraggio: tipo traffico urbano, tipo fondo urbano.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



L'ARPAM, con nota 38105 del 12/11/2015, inviata anche al Comune di Falconara Marittima, ha comunicato che la centralina di Falconara Marittima, denominata Falconara scuola, di tipo industriale e suburbana, il giorno 11/11 ha rilevato il 36° superamento annuale del limite della concentrazione media giornaliera, a fronte del numero massimo consentito di 35.

L'ARPAM, con nota 38620 del 17/11/2015, inviata anche al Comune di Jesi, ha comunicato che la centralina di Jesi, di tipo traffico e urbana, il giorno 16/11 ha rilevato il 36° superamento annuale del limite giornaliero.

Poiché i mesi di novembre e dicembre sono mesi critici, non si può escludere che il numero dei superamenti possa aumentare e che quello consentito possa essere superato in alcune delle altre stazioni da traffico.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Poiché generale le misure contingenti, ai sensi della vigente normativa, devono prendersi non solo quando i limiti sono stati superati, ma anche quando c'è il rischio che lo saranno, e poiché queste misure non varranno solo per lo scorcio di questo anno, ma anche per i primi mesi dell'anno prossimo che, essendo mesi invernali, presentano maggiori emissioni da combustione domestica ed hanno condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, si ritiene opportuno anche quest'anno adottare adeguate misure contingenti.

Si ritiene pertanto opportuno proporre, per l'autunno-inverno 2015/2016, le misure contingenti illustrate nei paragrafi seguenti.

6. Misure relative al traffico stradale urbano.

Si confermano le misure dell'anno scorso, come di seguito illustrato.

Nelle aree individuate dall'allegato 1 dell'Allegato A al presente atto e dai Comuni, divieto di circolazione da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale, dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30, per tutti i veicoli con motorizzazioni diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2, senza filtro antiparticolato, il prima possibile.

Il tutto come meglio specificato nell'Allegato A alla presente deliberazione.

Tali limitazioni di circolazione portano alla diminuzione di emissioni di polveri sottili primarie calde, cioè quelle emesse direttamente dal processo di combustione interna dei motori, nonché di quelle fredde, cioè di quelle causate dall'attrito degli pneumatici con la strada e dai freni (quelle fredde peraltro compensate dalle analoghe dei veicoli sostitutivi), nonché degli ossidi di azoto, prodotti copiosamente dalla combustione nei motori diesel, soprattutto di quelli obsoleti, che sono precursori della formazione, in atmosfera, per effetto catalitico, delle polveri sottili secondarie.

Si conferma l'esclusione dalle limitazioni dei veicoli commerciali dualfuel diesel, eccetto gli Euro 0, a condizione che venga effettivamente utilizzato anche il metano durante la circolazione nelle aree soggette a limitazione.

7. Misure relative alle attività produttive.

Si confermano essenzialmente le misure dell'anno scorso:

Nelle zone urbane individuate nell'allegato 1, il prima possibile:

- le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali; si stabiliscono limitazioni agli ossidi di azoto in quanto sono precursori della formazione in atmosfera, per effetto catalitico, di polveri sottili (le cosiddette polveri sottili secondarie);
- le attività produttive di panificazione e ristorazione non potranno utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili. I sistemi di abbattimento dovranno avere un'efficienza tale da eliminare almeno l'80% delle polveri sottili PM₁₀ e dovranno avere predisposte una presa fiscale a monte ed una a valle per eventuali controlli. Lo scorso anno, tenuto conto delle richieste effettuate dal Co-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mune di Fano ed in considerazioni del miglioramento delle concentrazioni di polveri sottili in atmosfera monitorato nel corso degli ultimi anni, si era ritenuto possibile concedere che, qualora raggiungere le suddette prestazioni di abbattimento delle polveri sottili PM₁₀ (80%) avesse richiesto l'istallazione di due filtri in serie (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico), questi potessero essere installati il primo entro marzo 2015 ed il secondo entro marzo 2016.

Il tutto come meglio specificato nell'Allegato A alla presente deliberazione.

Uno dei rappresentanti dell'ANCI nel Tavolo tecnico ha rappresentato l'istanza delle attività di ristorazione che usano la combustione a legna in ambito urbano, essenzialmente le pizzerie, di essere esentate dall'obbligo della filtrazione se praticano la suddetta combustione al di sotto di un prestabilito limite di ore al giorno, oppure al di sotto di un limite giornaliero di consumo di legna. Questo ufficio ha effettuato una ricerca sul web sulle caratteristiche dei forni professionali da pizza, prodotti da più aziende, ed ha rilevato che: tutte le aziende forniscono le caratteristiche dimensionali dei forni; alcune forniscono la potenza; altre comunicano la capacità di cottura in numero di pizze infornabili contemporaneamente. Sia la potenza che il numero di pizze infornabili sono collegate alle dimensioni. In considerazione della situazione generale mediamente stabile o in miglioramento, delle stazioni di fondo urbano, riscontrata alla data della riunione del tavolo tecnico, sarebbe stato possibile ritenere opportuno concedere l'esenzione per le attività munite di forni piccoli, cioè quelli di potenza non superiore a 16.000 Kcal/h, oppure a quelli di dimensioni fino al diametro di cm 120, se a pianta circolare, o a cm 120x120 in due direzioni orizzontali ortogonali, se a pianta subcircolare (cioè a forni della capacità di infornata di 4-5 pizze); tuttavia, poiché alla data odierna due stazioni, una industriale suburbana e una da traffico urbano, hanno superato il numero consentito annualmente dei superamenti del limite di concentrazione media giornaliera, in considerazione che, anche nelle zone urbane percorse da traffico intenso e nelle zone industriali, le attività ristorative con combustione a legna, se presenti, danno il loro contributo inquinante, si ritiene opportuno non concedere tale esenzione.

8. Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

In sede di tavolo tecnico del 2014 l'ARPAM ha riferito di avere effettuato uno studio preliminare per verificare il contributo della combustione delle biomasse alle PM10 in area urbana.

Lo studio ha fornito solo alcuni dati, ed è servito essenzialmente per mettere a punto il metodo di analisi. I risultati, seppure indicativi, hanno evidenziato che una percentuale di circa il 10% di polveri sottili è riconducibile alla combustione di biomasse, e ciò in linea con studi effettuati in altre Regioni.

Sempre in sede di tavolo tecnico 2014, l'ANCI, fra l'altro, ha evidenziato lo scarso entusiasmo delle Amministrazioni comunali ad adottare i provvedimenti per la limitazione della combustione delle biomasse in ambiente domestico, a causa della difficile attuazione dei controlli ispettivi. Ha proposto pertanto di valutare la sospensione di questo provvedimento, lasciandolo come consiglio per un'azione virtuosa.

L'Ufficio regionale, nel 2014, in relazione alle evidenze riportate dal mondo scientifico sulle emissioni di sostanze inquinanti, in particolare di polveri sottili, a seguito della combustione di biomassa solida, e alla diffusione sul territorio di dette tipologie di riscaldamento domestico, considerato che, nelle aree urbane a rischio, anche tale forma di riscaldamento contribuisce all'inquinamento da polveri sottili, ha ritenuto opportuno, a scopo precauzionale, confermare le limitazioni su queste fonti emissive.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ciò tenuto anche conto che:

- le misure limitative al riscaldamento domestico mediante biomasse non si sarebbero applicate all'intero territorio dei Comuni della zona A, ma solo alle zone urbane a rischio;
- nella Regione Marche, come affermato nelle precedenti deliberazioni, nelle aree a rischio, che sono zone urbane della fascia costiera e alcune di pianura e basso collinari interne, il riscaldamento mediante combustibili solidi è, per la quasi totalità delle unità immobiliari che lo utilizzano, solo un'alternativa all'uso dell'impianto alimentato a gas metano (di rete), del quale sono comunque dotate, la quale alternativa è purtroppo, indubabilmente molto più inquinante, seppure, probabilmente, meno costosa.

Quest'anno si ritiene opportuno confermare le limitazioni, in considerazione della crescente diffusione, anche in area urbana, del riscaldamento mediante biomasse e in considerazione degli inquinamenti da polveri da combustione domestica di biomasse.

Pertanto, nelle zone urbane individuate nell'allegato 1 alla DGR 1658/2013, il prima possibile, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, le Ordinanze sindacali dovranno prevedere:

il divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché il divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le caratteristiche specificate nell'Allegato A, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche.

Si ritiene perfettamente legittimo e opportuno consentire solo l'uso di apparecchi di alte prestazioni, comunque reperibili sul mercato.

L'utilizzo di apparecchi a combustibile solido è consentito quando è l'unico impianto di riscaldamento domestico dell'unità immobiliare, ed è altresì consentito per la cottura domestica dei cibi.

Si ritiene inoltre opportuno confermare le misure speciali riguardanti la città di Ancona in relazione al traffico portuale, ancorché possa essere diminuito in seguito alla crisi economica generale e a quella particolare della Grecia, e ciò sempre a scopo precauzionale.

9. I risultati attesi.

Grazie alle misure previste dal presente atto, si ritiene che ci saranno limitati superamenti dei limiti normativi per la qualità dell'aria ambiente per il 2015 come numero annuale consentito dei superamenti del limite giornaliero e che verrà limitato il numero dei superamenti del limite giornaliero nei primi mesi del 2016.

Si sottolinea che la loro efficacia sarà strettamente legata all'attuazione da parte dei Comuni. Si ribadisce infatti che solo una completa attuazione delle misure proposte in tutti i Comuni coinvolti e secondo le modalità stabilite dal presente atto può far conseguire i risultati sperati.

10. Le modalità attuative.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I Comuni adotteranno le misure limitative mediante propri provvedimenti (Ordinanze Sindacali o dirigenziali).

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Tommaso Lenci)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e attesta che dalla medesima non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(ing. Guido Muzzi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(avv. Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 33 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A alla DGR n del

REGIONE MARCHE

MISURE CONTINGENTI, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI CUI ALLA DACR 52/2007, PER RIDURRE IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLE CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI PM₁₀ E DEGLI OSSIDI DI AZOTO NO_x NEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA DI CUI ALLA DAALR 116/2014

Articolo 1.

Finalità

Il presente ATTO stabilisce le misure ed i provvedimenti contingenti da applicare, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione, nell'aria ambiente, del PM₁₀ e di NO_x, **nelle zone urbane del territorio regionale a rischio di superamento dei suddetti limiti di normativa, cioè nelle zone urbane dei Comuni della zona COSTIERA E VALLIVA di cui alla DAALR 116/2014**, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, e ciò in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007.

Articolo 2.

Generalità

2.01 Natura giuridica dei provvedimenti che impongono le misure e sanzioni

Le misure saranno attuate dai Comuni mediante ordinanze sindacali o atti equipollenti.

2.02 Limitazioni della circolazione stradale.

Le limitazioni della circolazione stradale saranno imposte con ordinanze a tutela della salute, ai sensi del "Nuovo Codice della Strada", combinato disposto art. 7 comma 1 lettera a) e art. 6 comma 1, nonché di prevenzione dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b), e le eventuali violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dal medesimo Codice, art. 7 commi 13 e 13 bis.

I Sindaci chiederanno ai prefetti l'adozione dei provvedimenti indicati nell'art. 6, comma 1 per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati.

2.03 Limitazioni delle attività produttive e del riscaldamento degli edifici.

Le misure inerenti alle attività produttive e quelle inerenti al riscaldamento degli edifici saranno imposte dai Sindaci con ordinanze a tutela della salute ai sensi della L. 23 dicembre 1978 n. 833,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

art. 32 comma 3, nonché ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 art. 117, nonché ai sensi della L.R. 3 marzo 1982 n. 7, art. 3 comma 1, e le eventuali violazioni saranno punite con sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 3.

Obblighi degli enti competenti

La Regione Marche, le Province delle Marche e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza:

- applicano le misure indicate nel presente Atto con modalità omogenee;
- utilizzano forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento nella fase di informazione agli Enti e di coinvolgimento degli Enti stessi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- procedono periodicamente alla valutazione dell'efficacia delle misure attivate e alla verifica degli effetti sulle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera, al fine di procedere ad una eventuale modifica o revoca delle misure attuate.

I Comuni comunicano alla Regione le ordinanze emanate, entro 10 giorni dalla data dell'emanazione.

Articolo 4.

Luoghi di applicazione

Le seguenti misure trovano applicazione nelle zone urbane del territorio dei Comuni della Regione Marche, inclusi nella zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116/2014, elencate nell'Allegato 1, nonché nelle aree per attività produttive che saranno individuate dai Comuni.

Articolo 5.

Misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali.

5.01 Decorrenza e durata.

Le limitazioni alla circolazione entreranno in vigore, nel territorio di ciascun Comune, il prima possibile, per quei Comuni nei quali non sono già in vigore in quanto non le hanno ordinate lo scorso anno, e dureranno fino al 15 maggio 2016.

Le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2016, salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2015, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2016-2017.

Qualora la segnaletica stradale non sia stata ancora installata, l'ordinanza comunale sarà comunque emanata nel termine stabilito nel comma precedente, con l'individuazione dei luoghi di applicazione delle limitazioni alla circolazione, e stabilirà che le suddette limitazioni alla circolazione entreranno in vigore nel momento della esposizione della relativa segnaletica stradale.

5.02 Giorni e fasce orarie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fasce orarie: è vietata la circolazione dei veicoli sotto specificati dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

5.03 Luoghi di applicazione.

Le misure riguardanti il traffico stradale si applicano nelle zone urbane interessate da traffico intenso, perimetrate in allegato, avendo applicato i seguenti criteri:

- a) la perimetrazione ha comunque interessato un conveniente intorno delle centraline di monitoraggio atmosferico;
- b) per le zone non monitorate ci si è avvalsi del criterio di analogia, della intensità del traffico e delle condizioni locali, con le zone monitorate dello stesso Comune o di altri Comuni delle Marche;
- c) le perimetrazioni hanno riguardato, con criterio di congruenza, le zone urbane confinanti appartenenti a Comuni diversi;
- d) la perimetrazione ha interessato anche le zone urbane ordinariamente percorse da traffico scarso, ma le cui strade potrebbero essere utilizzate come alternativa rispetto alle strade più trafficate;
- e) le perimetrazioni sono state semplificate, e fanno riferimento alle perimetrazioni dei centri abitati aventi lo stesso nome delle zone urbane elencate, approvate dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del "Nuovo Codice della Strada" e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento attuativo del suddetto codice.

Nell'Allegato 1 al presente Atto sono elencate le zone urbane, ai fini della limitazione del traffico stradale, le quali comprendono anche le strade di grande comunicazione che le attraversano, ivi inclusa la SS. 16 Adriatica, e quelle di accesso ai porti.

Vale la perimetrazione dei centri abitati, approvata dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del "Nuovo Codice della Strada" e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento attuativo del suddetto codice, corrispondenti alle sezioni censuarie ISTAT 2011, corrispondenti alle località ISTAT aventi lo stesso nome delle zone urbane elencate nell'Allegato 1.

5.04 Categorie di veicoli per i quali sono stabilite limitazioni alla circolazione su strada.

5.04.01 Veicoli ordinari.

- Autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato (FAP);
- veicoli commerciali leggeri $\leq 3,5$ t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti $> 3,5$ t e $\leq 7,5$ t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro ed Euro 1, 2, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti $> 7,5$ t e ≤ 14 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro, Euro 1, 2, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro, Euro 1, 2, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro e Euro 1, 2, senza filtro antiparticolato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro, Euro1, 2, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti > 32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro e Euro 1, 2, senza filtro antiparticolato;
- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, senza filtro antiparticolato;
- motocicli > 50 cm³ 2 tempi pre Euro;
- ciclomotori ≤ 50 cm³ pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autotarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

Si avvisa fin d'ora che, qualora fosse necessario rinnovare le misure anche a partire dall'autunno 2016, e nel caso che nel periodo fino al 15 maggio 2016 non siano stati conseguiti i risultati attesi, potranno essere assoggettate a limitazioni categorie di veicoli più recenti di quelle sopra elencate.

5.04.02 Veicoli speciali.

- Mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

5.04.03 Eccezioni al divieto di circolazione.

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;

- veicoli per il trasporto dei disabili;

- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;

- veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano mentre attraversano i luoghi di applicazione;

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

5.05 Obblighi dei Comuni.

I Comuni sono obbligati a sorvegliare, ai fini sanzionatori, l'osservanza delle suddette misure eventualmente mediante telecamere, in grado di fornire prove valide ai fini delle sanzioni amministrative, asservite a software adeguato a collegare le targhe con la categoria emissiva dei veicoli riguardo alle polveri sottili.

Articolo 6.

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

6.01 Decorrenza e durata.

Le limitazioni alle attività produttive entreranno in vigore, nel territorio di ciascun Comune, il prima possibile, per quei Comuni nei quali non sono già in vigore in quanto non le hanno ordinate lo scorso anno, e dureranno fino al 15 maggio 2016.

Le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2016, salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2015, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2016-2017.

6.02 Giorni e fasce orarie.

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

6.03 Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui al presente articolo si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico, nonché nelle zone industriali e artigianali immediatamente interferenti, cioè quelle immediatamente contigue o prossime, che i Comuni hanno facoltà di individuare.

6.04 Attività autorizzate.

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione di cui al presente articolo, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

6.05 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

6.05.01 Prescrizioni e scadenze.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione di cui all'articolo 6.03, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili PM₁₀, ed inoltre abbiano predisposte una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo sistema di abbattimento (per esempio un filtro ad acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due sistemi di abbattimento in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).

Per le attività site in zone per le quali, lo scorso anno, non sono state emanate le ordinanze, i due sistemi potranno essere applicati in due tempi: il primo entro marzo 2016 ed il secondo entro marzo 2017. In tal caso fino a marzo 2017 è tollerato che il requisito di abbattimento prescritto non venga soddisfatto per intero.

Per le attività site in zone per le quali, lo scorso anno, sono state emanate le ordinanze, il secondo sistema potrà essere installato entro marzo 2016. In tal caso fino a marzo 2016 è tollerato che il requisito di abbattimento prescritto non venga soddisfatto per intero.

6.05.02 Censimento e controllo.

6.05.02.01 Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione.

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione, le quali hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, ma non compresi nelle precedenti ordinanze, devono comunicare ai Comuni, entro il 15 gennaio 2016, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM₁₀, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

6.05.02.02 Obblighi dei Comuni.

I Comuni sono obbligati

a) Ad effettuare o aggiornare, entro il 21 marzo 2016, il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa, e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) ad effettuare, entro il 30 giugno 2016, il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal Comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta l'autodichiarazione – e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, nei successivi 30 giorni, le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.

6.06 Decorrenza e durata.

Le misure di cui al presente articolo avranno la decorrenza e la durata stabilita per le limitazioni alla circolazione, salvo quanto diversamente specificato nei precedenti commi del presente articolo.

6.07 Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.

Per le attività produttive esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza sindacale, site in luoghi di applicazione non perimetrati con le ordinanze sindacali precedenti, il divieto si applica dal 15 settembre 2016.

Articolo 7.

Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati

7.01 Decorrenza e durata.

Le limitazioni di cui al presente articolo entreranno in vigore, nel territorio di ciascun Comune, il prima possibile per quei Comuni nei quali non sono già in vigore in quanto non le hanno ordinate lo scorso anno, e dureranno fino al 15 maggio 2016.

Le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2016, salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2016, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2016-2017.

7.02 Giorni e fasce orarie.

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

7.03 Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico, nonché nelle zone industriali e artigianali immediatamente interferenti, cioè quelle immediatamente contigue o prossime, che i Comuni hanno facoltà di individuare.

7.04 Impianti termici.

7.04.01 Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.04.01.01 Divieti di accensione

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS ≤ 40 mg/Nm³;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS ≤ 30 mg/Nm³;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'istallazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta istallazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS ≤ 100 mg/Nm³;
- cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni CO $\leq 0,24\%$, PTS ≤ 100 mg/Nm³;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS ≤ 50 mg/Nm³;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'istallazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta istallazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.04.01.02 Eccezioni

E' comunque consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui al comma precedente, acquistati:

- nei Comuni che, negli anni scorsi, hanno adottato ordinanze con il contenuto, riguardo alla combustione domestica, stabilito nei precedenti Accordi di Programma, (acquistati) prima della emanazione delle suddette ordinanze, purché il possessore ne abbia comunicato il possesso al proprio Comune, secondo le procedure ed i termini stabiliti nelle suddette ordinanze;
- nei Comuni che, negli anni scorsi, non hanno adottato ordinanze con il contenuto, riguardo alla combustione domestica, stabilito nei precedenti Accordi di Programma, (acquistati) prima della emanazione delle ordinanze attuative del presente Accordo, purché il possessore ne comunichi il possesso al proprio Comune, indicando marca e tipo, entro 30 giorni dall'ordinanza sindacale.

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

7.04.01.03 Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;

7.04.01.04 Manutenzione impianto

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia ai Comuni entro 60 giorni dall'ordinanza Sindacale.

7.04.02 Impianti ad olio combustibile BTZ.

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.

Per gli impianti di riscaldamento, degli edifici pubblici e privati, impianti esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza sindacale, siti in luoghi di applicazione non perimetrati con le ordinanze sindacali precedenti, il divieto si applica dal 15 settembre 2016.

7.05 Controlli sugli impianti termici.

Le Province ed i Comuni superiori a 40.000 abitanti sono tenuti:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 31 marzo 2016, le modalità con le quali si sono attivati per effettuare le ispezioni ai sensi della L.R. 27 maggio 2008, n. 9, artt. 4, 5, 8; la concreta attuazione è condizione per la concessione dell'eventuale cofinanziamento di cui all'art. 10;
- b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 giugno 2016, le seguenti informazioni: numero delle ispezioni effettuate per ciascuno delle zone urbane, dei 61 Comuni della zona A,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

in cui sono state applicate le limitazioni di cui al presente articolo; numero e tipologia delle infrazioni accertate.

Articolo 8.

Tavolo Tecnico

8.01 Avvenuta costituzione del Tavolo Tecnico.

Si dà atto che è stato già costituito un Tavolo Tecnico di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione Marche UPI Marche, ANCI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM.

8.02 Compiti del Tavolo Tecnico.

Detto Tavolo Tecnico è preposto a:

- la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del presente Atto;
- la proposta di eventuali modifiche e integrazioni, al fine del rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente;
- la proposta dei provvedimenti che eventualmente si rendessero necessari per l'autunno inverno 2016 – 2017;
- quant'altro necessario od opportuno, a livello tecnico, per perseguire i fini contingenti del presente Atto.

Articolo 9.

Ulteriori iniziative

9.01 Comunicazione al pubblico.

Tutte le Province e tutti i Comuni interessati dai provvedimenti del presente atto sono obbligati a predisporre, sui propri siti web istituzionali, un'efficace campagna di informazione della popolazione, sulle caratteristiche e gli effetti sulla salute da parte del particolato PM₁₀ e degli ossidi di azoto NO_x, sui dati relativi all'inquinamento atmosferico, sulle tendenze evolutive legate alla meteorologia e, soprattutto, sui provvedimenti di limitazione da adottare ed adottati.

9.02 Richiesta di modifica delle perimetrazioni.

I Comuni, situati nella zona costiera e valliva, nei quali non sono presenti centraline che hanno rilevato superamenti dei valori limite in numero tale da far ravvisare il rischio di superare il numero massimo consentito per il 2015, possono proporre, al Tavolo Tecnico, modifiche motivate ritenute opportune; il parere negativo espresso dal Tavolo rende improcedibile la proposta.

9.03 Piani del traffico.

I Comuni, situati nella zona costiera e valliva, per i quali la vigente normativa rende obbligatoria la redazione di Piani del Traffico, sono obbligati ad inviare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 31 maggio 2016, una sintetica relazione sul Piano del Traffico eventual-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mente approvato (previsioni e valutazione di efficacia), o sulle motivazioni per cui non è stato ancora approvato.

Articolo 10.

Cofinanziamento, contributi e altre iniziative regionali

10.01 Cofinanziamento ai Comuni.

La Regione Marche si riserva la facoltà di provvedere, in relazione all'importo eventualmente reso disponibile dal bilancio regionale, ad un cofinanziamento dei seguenti costi: pubblicità sulle misure del presente atto; installazione di un software, cui asservire le telecamere di controllo esistenti, che rilevi le targhe dei veicoli e controlli sul libretto di circolazione la categoria Euro, segnalando le violazioni.

10.02 Contributi per l'adeguamento dei veicoli.

La Regione Marche ha già stanziato mediante leggi finanziarie un importo complessivo 1.210.600,00 euro per la concessione di contributi per l'adeguamento dei veicoli commerciali trasporto merci esistenti e/o l'acquisto, leasing, locazione lunga di veicoli commerciali trasporto merci sostitutivi, in gran parte già assegnati.

Articolo 11.

Permessi temporanei di transito

11.01 Facoltà di rilasciare permessi temporanei.

Ciascun Comune può concedere permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni della circolazione previste nel presente Accordo imposte nel suo territorio, per singoli veicoli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento di attività produttive, esclusivamente con le seguenti formalità, esclusivamente alle seguenti condizioni ed esclusivamente per i seguenti veicoli (si tratta di soli veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese, e pertanto sono esclusi tutti gli altri veicoli a chiunque siano in dotazione, nonché i veicoli da trasporto merci non in dotazione ad imprese):

- a) il permesso temporaneo avrà forma scritta, consegnerà ad istanza scritta e stabilirà la durata;
- b) il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova istanza;
- c) veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, e veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta per ciascun Comune è di 5; per la stagione autunno inverno 2014 - 2015, qualora fosse di nuovo necessario adottare misure contingibili ed urgenti per ridurre il rischio di superamento dei limiti di normativa per l'aria ambiente, si prospetta almeno la seguente ulteriore esclusione dalla possibilità di ottenere permessi tem-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

poranei: i veicoli commerciali diesel di cui sopra senza FAP Euro 2; nonché si prospetta la diminuzione a 3 dei permessi rilasciabili a ciascuna ditta per ciascun Comune;

d) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di eseguire lavori edili, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non può pertanto essere concesso ai semplici fornitori); qualora, per la stagione 2015-2016, fosse di nuovo necessario adottare misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria, si prospetta almeno la seguente ulteriore esclusione: veicoli commerciali pesanti di trasporto merci con MTT superiore a 3,5 t diesel senza FAP Euro 2;

e) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro ed Euro 1, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta per ciascun Comune è di 3; qualora, per la stagione 2015-2016, fosse di nuovo necessario adottare misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria, si prospetta almeno la seguente ulteriore esclusione: veicoli commerciali pesanti di trasporto merci con MTT superiore a 3,5 t diesel senza FAP Euro 2; nonché si prospetta la diminuzione a 2 dei permessi rilasciabili a ciascuna ditta per ciascun Comune; i permessi temporanei, per i soli veicoli di questa lettera, rilasciati da un Comune, avranno valore anche per gli altri Comuni firmatari del presente Accordo, in considerazione che tali veicoli forniscono in genere una pluralità di esercizi in più Comuni e del principio di reciprocità; le domande potranno essere presentate, in nome e per conto delle singole ditte, anche dai loro consorzi.

11.02 Comunicazione dei permessi rilasciati.

I Comuni sono obbligati a comunicare, entro il 30 giugno 2016, al competente ufficio regionale, l'elenco dei permessi temporanei rilasciati, contenente: modello, tipo di carburante utilizzato e categoria euro del veicolo; utilizzo per il quale è stato rilasciato il permesso; durata del permesso; n. dei permessi rilasciati alla medesima ditta per altri veicoli nello stesso comune.

Articolo 12.

Misure speciali riguardanti il Porto di Ancona

12.01 Veicoli commerciali.

12.01.01 Divieto di circolazione.

Le misure del presente comma riguardano esclusivamente i veicoli commerciali adibiti al trasporto merci, diretti, in transito o provenienti dal Porto di Ancona.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell'intera settimana per la durata stabilita nell'art. 5.01, **per i veicoli di qualunque MTT diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP**. Saranno pertanto in violazione i conducenti dei suddetti mezzi in circolazione sulle vie di accesso al Porto di Ancona e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della Città di Ancona di cui all'art. 5.03, ed in particolare in Via Conca, dalla cui documentazione di carico risultino le suddette destinazioni o provenienza.

12.01.02 Altre categorie di veicoli commerciali.

Nessun limite alla circolazione delle altre categorie di veicoli commerciali da trasporto merci per la stagione autunno inverno 2015 – 2016. I veicoli commerciali da trasporto merci che, in virtù delle norme speciali di cui al presente articolo, sono esentati dalle limitazioni generali di cui all'art. 5, devono essere muniti di adeguata documentazione comprovante il servizio di trasporto dal Porto di Ancona o per il medesimo, come ad esempio documenti di accompagnamento delle merci o buoni o ordini di carico, CMR e similari.

12.01.03 Stagione autunno inverno 2016 – 2017.

Per la stagione autunno inverno 2016 – 2017, qualora fosse di nuovo necessario adottare misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria, si prospetta almeno la seguente ulteriore limitazione: divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell'intera settimana anche i veicoli con MTT > 3,5 t diesel Euro 2 senza FAP.

12.02 Autovetture.

12.02.01 Divieto di circolazione.

Divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell'intera settimana per la durata stabilita nell'art. 5.01, per le **autovetture diesel pre Euro senza FAP**. Saranno pertanto in violazione i conducenti dei suddetti mezzi in circolazione sulle vie di accesso al Porto di Ancona e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della Città di Ancona di cui all'art. 5.03, ed in particolare in Via Conca, dalla cui documentazione di carico risultino le suddette destinazioni o provenienza.

12.02.02 Altre autovetture.

Nessun limite alla circolazione delle altre autovetture sulle vie di accesso al Porto di Ancona e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della Città di Ancona di cui all'art. 5.3., ed in particolare in Via Conca, purché a bordo sia conservata la documentazione attestante l'imbarco da effettuarsi nell'imminenza o lo sbarco appena effettuato della medesima autovettura.

12.02.03 Stagione autunno inverno 2016 – 2017.

Per la stagione autunno inverno 2016 – 2017, qualora fosse di nuovo necessario adottare misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria, si prospetta la seguente limitazione: divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell'intera settimana almeno per le autovetture diesel Euro 1 senza FAP.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ZONE URBANE

Nei quali si applicano sia le misure di limitazione della circolazione stradale, sia le misure di limitazione delle attività produttive, sia le misure di limitazione del riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

AVVERTENZE

Per le limitazioni delle attività produttive e del riscaldamento degli edifici pubblici e privati vale la perimetrazione utilizzata dall'ISTAT ai fini del censimento 2011 per le sezioni censuarie corrispondenti alle località ISTAT aventi lo stesso nome delle zone urbane elencate sotto.

Per le limitazioni della circolazione stradale vale la perimetrazione dei centri abitati, approvata dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del "Nuovo Codice della Strada" e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento attuativo del suddetto codice, corrispondenti alle sezioni censuarie ISTAT ai fini del censimento 2011 corrispondenti alle località ISTAT aventi lo stesso nome delle zone urbane elencate sotto.

PROVINCIA DI ANCONA			
COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	Note
ANCONA	Ancona	Vedi AVVERTENZE	SS 16 e traffico interno
ANCONA	Aspio (di Ancona)	Vedi AVVERTENZE	SP
CAMERANO	Aspio Terme	Vedi AVVERTENZE	SP
CAMERATA PICENA	Piane	Vedi AVVERTENZE	SP
CASTELFIDARDO	Osimo Stazione	Vedi AVVERTENZE	SS 16
CERRETO D'ESI	Cerreto d'ESI	Vedi AVVERTENZE	SP 256
CHIARAVALLE	Chiaravalle	Vedi AVVERTENZE	SS 76
FABRIANO	Fabriano	Vedi AVVERTENZE	SS 76
FALCONARA MARITTIMA	Falconara Marittima	Vedi AVVERTENZE	S.S. 16



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

FALCONARA MARITTIMA	Rocca Priora	Vedi AVVERTENZE	SS 16
JESI	Jesi	Vedi AVVERTENZE	SS 76
LORETO	Loreto	Vedi AVVERTENZE	SS 16
LORETO	Villa Musone	Vedi AVVERTENZE	SS 16
MONSANO	Sant'Ubaldo	Vedi AVVERTENZE	SP
MONTEMARCIANO	Marina di Montemarciano	Vedi AVVERTENZE	SS 16
MONTE S. VITO	Borghetto	Vedi AVVERTENZE	SP
MONTE S. VITO	Le Cozze	Vedi AVVERTENZE	SP
OSIMO	Osimo	Vedi AVVERTENZE	S.P. 361
OSIMO	Passatempo	Vedi AVVERTENZE	SP Settempedana
OSIMO	San Biagio	Vedi AVVERTENZE	SP 361
OSIMO	Osimo Stazione	Vedi AVVERTENZE	SS 16
OSIMO	Aspio Terme	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SENIGALLIA	Senigallia	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SENIGALLIA	Montignano-Marzocca	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SENIGALLIA	Vallone	Vedi AVVERTENZE	SP 360
SENIGALLIA	Bettolelle	Vedi AVVERTENZE	SP 360

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	NOTE
ASCOLI PICENO	Campolungo-Villa Sant'Antonio	Vedi AVVERTENZE	Salaria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CASTEL DI LAMA	Piattoni-Villa Sant'Antonio	Vedi AVVERTENZE	Salaria
COLLI DEL TRONTO	Villa San Giuseppe	Vedi AVVERTENZE	Salaria
CUPRAMARITTIMA	Cupramarittima	Vedi AVVERTENZE	SS 16
GROTTAMMARE	Grottammare	Vedi AVVERTENZE	SS 16
MASSIGNANO	Marina di Massignano	Vedi AVVERTENZE	SS 16
MONSAMPOLO DEL TRONTO	Stella, Zona industriale frazione Stella	Vedi AVVERTENZE	Salaria
MONTEPRANDONE	Centobuchi	Vedi AVVERTENZE	Salaria
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Zona attrezzata tecnico distributiva	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	San Benedetto del Tronto	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SPINETOLI	Pagliare	Vedi AVVERTENZE	Salaria

PROVINCIA DI FERMO

COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	NOTE
ALTIDONA	Marina di Altidona	Vedi AVVERTENZE	SS 16
CAMPOFILONE	Tre Camini	Vedi AVVERTENZE	SS 16
FERMO	Fermo	Vedi AVVERTENZE	SP 16 e traffico interno
FERMO	Lido di Fermo	Vedi AVVERTENZE	SS 16
FERMO	Campiglione, Molini di Tenna	Vedi AVVERTENZE	SP
FERMO	San Tommaso Tre Archi	Vedi AVVERTENZE	SS 16
FERMO	Marina Palmense	Vedi AVVERTENZE	SS 16
FERMO	Salvano	Vedi AVVERTENZE	SP 87



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MONTEGRANARO	Montegranaro	Vedi AVVERTENZE	SP 30
MONTE URANO	Triangolo, Val Tenna	Vedi AVVERTENZE	SP
PEDASO	Pedaso	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO SAN GIORGIO	Porto San Giorgio	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO SANT'ELPIDIO	Porto Sant'Elpidio	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO SANT'ELPIDIO	Fonte di Mare	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO SANT'ELPIDIO	Zona industriale Nord	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SANT'ELPIDIO A MARE	La Luce	Vedi AVVERTENZE	SP
SANT'ELPIDIO A MARE	Cretarola	Vedi AVVERTENZE	SP

PROVINCIA DI MACERATA

COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	Note
CIVITANOVA MARCHE	Portocivitanova	Vedi AVVERTENZE	SS 16
CIVITANOVA MARCHE	Santa Maria Apparente	Vedi AVVERTENZE	SP 485
CORRIDONIA	Zona industriale e uscita Super Strada	Vedi AVVERTENZE	SP
CORRIDONIA	San Claudio	Vedi AVVERTENZE	SP 485
CORRIDONIA	Corridonia	Vedi AVVERTENZE	SP e traffico interno
CORRIDONIA	Zona Industriale	Vedi AVVERTENZE	Uscita superstrada
MACERATA	Macerata	Vedi AVVERTENZE	SP e traffico interno



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MACERATA	Villa Potenza	Vedi AVVERTENZE	SP 77
MACERATA	Sforzacosta	Vedi AVVERTENZE	SP 77
MACERATA e	Piediripa	Vedi AVVERTENZE	SP 485 – SP Maceratese?
MATELICA	Matelica	Vedi AVVERTENZE	SS 256
MONTECOSARO	Borgo Stazione	Vedi AVVERTENZE	SP 485
MONTE SAN GIUSTO	Monte San Giusto	Vedi AVVERTENZE	SP
MONTE SAN GIUSTO	San Giuseppe	Vedi AVVERTENZE	SP
MONTE SAN GIUSTO	Villa San Filippo	Vedi AVVERTENZE	SP
MORROVALLE	Trodica	Vedi AVVERTENZE	SP 77
PORTO RECANATI	Porto Recanati	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO RECANATI	Lido Santa Maria in Potenza	Vedi AVVERTENZE	SS 16 SP 571
POTENZA PICENA	Porto Potenza Picena	Vedi AVVERTENZE	SS 16
RECANATI	Recanati	Vedi AVVERTENZE	SP e traffico urbano
RECANATI	Musone	Vedi AVVERTENZE	SP

PROVINCIA DI PESARO e URBINO

COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	Note
CARTOCETO	Lucrezia	Vedi AVVERTENZE	Attraversato da S.P. 3 (ex S.S.)
VALLEFOGLIA	Bottega, Cappone	Vedi AVVERTENZE	Attraversate da S.P.423 (ex S.S.)
FANO	Fano	Vedi AVVERTENZE	S.S.16 e traf- fico urbano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

FANO	Rosciano	Vedi AVVERTENZE	Attraversata da S.P.3 (ex S.S.)
FANO	Cuccurano	Vedi AVVERTENZE	Attraversata da S.P.3 (ex S.S.)
FANO	Fosso Sejore	Vedi AVVERTENZE	SS 16
GABICCE MARE	Gabicce Mare, Case Badioli	Vedi AVVERTENZE	S.S.16
MONDOLFO	Marotta	Vedi AVVERTENZE	S.S.16
MONTELABBATE	Osteria Nuova (di Montelabbate) + Montecchio (di Montelabbate)	Vedi AVVERTENZE	S.P. 423
MONTEMAGGIORE AL METAURO	Villanova	Vedi AVVERTENZE	SP Orcianese
PESARO	Pesaro	Vedi AVVERTENZE	S.S. 16
PESARO	Borgo Santa Maria	Vedi AVVERTENZE	S.P. 423
PESARO	Colombarone	Vedi AVVERTENZE	S.S. 16
SALTARA	Calcinelli	Vedi AVVERTENZE	S.P. 3
VALLEFOGLIA	Osteria Nuova (già di Sant'Angelo in Lizzola) + Montecchio (già di Sant'Angelo in Lizzola)	Vedi AVVERTENZE	SS 423